



Sentenza n.

Ruolo Generale n. 5358/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Fulvio Dacomo

Presidente

Dott. Antonio Mungo

Consigliere Estensore

Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo

Consigliere

S E N T E N Z A

Nel procedimento contrassegnato con il **n. 5358/2015 R.G.**, avente ad oggetto "*Impugnativa lodo arbitrale (art.828 c.p.c.)*", fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del **15.6.2022**, e vertente

TRA

CAAN S.C.P.A. - CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI

CONSORTILE PER AZIONI, con sede in Volla, alla Via Palazziello -

Lufrano - Napoli, P.IVA 05888670634, in persona del legale rappresentate

pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,


giusta Delibera del Cda 22.09.2015, rapp.to e difeso giusta procura in atti

dall'Avv. Massimiliano Caputo, c.f. CPTMSM74L16F839D, presso il quale

elettivamente domicilia in Napoli, Via Riviera di Chiaia n°255, ove chiede di

ricevere ogni comunicazione e/o notifica all'indirizzo di posta elettronica





certificata massimilianocaputo@avvocatinapoli.legalmail.it e al n° fax

081/411529.

IMPUGNANTE

E

C.E.S.A.P. - CONSORZIO EUROPEO SERVIZI APPALTI PUBBLICI,

C.F. e P.IVA 02430920617, in persona del legale rapp.te pro – tempore,

dr. Gianluca Casillo, c.f. CSLGLC75E12B963H, Amministratore Giudiziario,

giusta nomina in data 20/12/2013 del Tribunale di Napoli - Ufficio GIP,

domiciliato per la carica in Caserta alla via Roma 74, rappresentato e difeso,

in virtù di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c.,

su atto separato, allegato al presente, dall'Avv. Giovanni Nacca, c.f.

NCCGNN55T20G903F, con studio in Curti alla Via D'Annunzio n.6/a – PEC:

giovanni.nacca@avvocatismcv.it - fax 0823/810495.

IMPUGNATO

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA

DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, C.F. 92069980800, in persona del

legale rappresentante pro tempore, quale rappresentante processuale del

Consorzio Europeo Servizio Appalti Pubblici (da ora C.E.S.A.P.), C.F. e P.

IVA 02430920617, ex art. 114, comma 2, del D. Lgs. n. 159/11, in persona


dell'amministratore giudiziario dott. Gianluca Casillo, c.f.

CSLGLC75E12B963H, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. 80030620639, presso i cui uffici

domicilia in via A. Diaz n. 11.





INTERVENTRICE

CONCLUSIONI

Per l'impugnante CAAN S.c.p.a. - Centro Agro Alimentare di Napoli

Consortile per Azioni:

Accogliere l'appello e le conclusioni già precisate nella comparsa conclusionale e note di replica in atti, qui di seguito riprodotte:

- in ordine alla questione preliminare sollevata con l'Ordinanza della Corte del 27.9.2017, dichiarare la nullità del lodo appellato in quanto pronunciato in violazione del divieto di cui al dl 190/2012 nonché all'art 209 e ss. del decreto-legge n°50/2016;

- in ordine alla questione preliminare sollevata con l'Ordinanza della Corte del 17.1.2019 disporre ai sensi dell'articolo 67 D.lgs. 159/2011 la revoca di ogni condanna disposta nel lodo per effetto della confisca definitiva disposta della Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione III N°4707/2016 irrevocabile il 16.11.2016.

Nel merito accogliere l'appello e le conclusioni rassegnate:

- dichiarare la nullità del lodo perché emesso in violazione dei limiti della convenzione arbitrato, avendo deliberato la domanda di condanna alla somma di euro 1.002.540,62 a titolo di rimborso oneri del personale addetto al facchinaggio di cui all'accordo sottoscritto in Prefettura il 3.1.2012, non deferibile al collegio arbitrale per le ragioni esposte;

- dichiarare la nullità del lodo perché sottoscritto da arbitro (Avv. Bizzarro) privo di poteri e non autorizzato dal Tribunale di Napoli Sez. XXXV G.I.P. Isabella Iaselli titolare del CESAP per effetto del sequestro del 100% delle quote e del complesso aziendale disposto ex articolo 321 c.p.p. con





provvedimento del 12.12.2013 proc.to n°52870/2012 RG. notizie di reato n.

22918/2013 RG 35 Gip (Visura Camerale Cesap in atti pagina 3);

- dichiarare la nullità del lodo per i motivi esposti rigettarsi tutte le

domande di condanna di cui alla domanda di arbitrato notificata da Cesap in

data 3.12.2012 in quanto infondate per effetto dell'interdittiva antimafia

irrogata in data 25.05.2012 dalla Prefettura di Napoli ed il conseguente effetto

inabilitante a ricevere ogni pagamento di somme ex articolo 67 D.L. 159/2011;

- in via subordinata dichiarare la nullità parziale del lodo e revocare la

condanna al pagamento dell'importo di euro 1.002.540,62 non dovuto al

Cesap a titolo di rimborso oneri del personale addetto al facchinaggio di cui

all'accordo sottoscritto in Prefettura il 3.1.2012, in subordine nella denegata

ipotesi di conferma della condanna disposta in primo grado ridurre il quantum

nei limiti dell'importo effettivamente stimato dal C.t.u pari ad euro

881.015,623;

- in via subordinata dichiarare la nullità parziale del lodo e revocare la

condanna al pagamento dell'importo di euro 239.216,77 non dovuto al Cesap

per carenza di legittimazione attiva in ordine alla ripetizione dell'indennizzo

liquidato da Allianz in esecuzione del contratto di fideiussione n°63891509;

- in via gradata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda

di condanna di cui alla domanda di arbitrato spiegato da Cesap riformare il

quantum di cui all'appellato lodo e limitarlo alle sole minori somme di cui alla


C.t.u di primo grado con riduzione del quantum;

- condannare Cesap alla restituzione al Caan di ogni somma

eventualmente già pagata in esecuzione del lodo appellato;

- accertare e dichiarare che il contratto di appalto sottoscritto il





21.12.2007 tra le parti si è risolto per grave inadempimento dell'affidataria in ragione dell'adozione di interdittiva antimafia atipica comunicata il 25.5.2012 dalla Prefettura a carico di Cesap, nonché in ragione del grave inadempimento dell'affidataria dei servizi appaltati;

- accogliere la domanda di accertamento della risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore Cesap disposta con la comunicazione Caan del 1.06.2012,

- condannare Cesap in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni così quantificati dal CTU ossia Euro 618.582,27 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale nonché a titolo di penale per la mancata attivazione, inadeguata ed inesatta esecuzione dei servizi di cui al contratto nonché per la risoluzione disposta per interdittiva antimafia confermata con la Sentenza dal Tar Campania n° 3276/2017 passata in giudicato, versata in atti dalla scrivente difesa;

- condannare Cesap all'ulteriore importo di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento danni per mancati incassi dovuti alla chiusura forzata del mercato provocata dall'agitazione degli addetti al facchinaggio la cui condotta era contrattualmente sottoposta alla vigilanza e responsabilità di Cesap;

- euro 500.000,00 a titolo di perdita di chances per mancati incassi dovuti all'assenza dei servizi che Cesap contrattualmente era obbligato ad attivare per la gestione del Centro Agro Alimentare, danni direttamente imputabili al gestore e attestati dall'analisi comparativa dei bilanci di esercizio acquisiti dal C.t.u. con incremento ricavi da ingressi al mercato e locazioni degli immobili presenti nel centro nella misura del 33% corrispondenti alla somma di euro 838.435,00 nei periodi di esercizio successivi alla risoluzione





del contratto disposta in danno di Cesap;

- accertare in che misura vada ridotto il corrispettivo stabilito in contratto e per l'effetto condannare anche ex art 2041 c.c. Cesap alla restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate di interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla domanda riconvenzionale al soddisfo;

IN VIA ISTRUTTORIA

Senza recedere dalle formulate conclusioni di merito, in via gradata, si fa istanza alla Eccc.ma Corte di Appello affinché sulla base delle esposte ragioni sulla nullità del lodo, accolga la domande istruttorie di cui ai cpv. VIII e XII A che precedono ordinando l'integrazione della C.t.u di primo grado con invito al perito a risolvere i seguenti quesiti integrativi:

CPV IX:

“dica il CTU se il verbale sottoscritto in prefettura in data 3.1.2012 sia atto qualificabile quale accordo integrativo del contratto di appalto 21.12.2007”.


“dica il CTU se la clausola di arbitrato di cui al contratto di appalto sia richiamata nel verbale di accordo prefettizio 3.1.2012”.

“dica il CTU se la controversia in ordine all'esecuzione ed interpretazione degli oneri di cui al verbale prefettizio del 3.1.2012 era deferibile alla decisione del collegio arbitrale”.

CPV IX A:

“dica il CTU in che misura le somme richieste da Cesap a titolo di rimborso di oneri per spese del personale dipendente siano state documentate e dunque adeguatamente provate nell'esatto ammontare di cui alle pro forma





di fattura inviate al Caan quali documenti.

“dica Il CTU quanti addetti risultavano alle dipendenze del Cesap ed effettivamente impiegate per i servizi resi al Caan in esecuzione del contratto di appalto 21.12.2007”

SULLE SPESE

Condannare, infine, Cesap alla refusione di tutte spese del giudizio arbitrale e del presente giudizio di appello.

Per l'impugnato CAAN S.c.p.a. - Centro Agroalimentare di Napoli

Società Consortile per Azioni, in persona del legale rapp.te pro – tempore:

Come da comparsa di costituzione risposta, e, quindi, dichiarare inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e diritto l'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale depositato nella cancelleria del Tribunale di Napoli, in data 1.6.2015, e dichiarato esecutivo il 25.6.2015; per l'effetto, rigettare il proposto gravame con vittoria di spese di lite.

Per l'intervenitrice Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la

Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità

organizzata, quale rappresentante processuale del C.E.S.A.P. - Consorzio

Europeo Servizio Appalti Pubblici:

Dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità nonché l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'appello proposto dal CAAN avverso il lodo arbitrale e, per l'effetto condannare controparte al pagamento delle spese di lite.


CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI

DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione del **18.11.2015** il **CAAN S.c.p.a. - Centro Agroalimentare di Napoli Società Consortile per Azioni, in persona del**

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795853
 Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b821c77613ff512c44e
 Firmato Da: IODICE MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53cf4f0a7ee75






legale rapp.te pro - tempore, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello il *C.E.S.A.P - Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici*, in persona del *legale rapp.te pro - tempore*, proponeva impugnazione avverso il *lodo arbitrale pronunciato tra dette parti, sottoscritto e pubblicato in data 22.4.2015*, che, con riferimento ai quesiti posti al Collegio Arbitrale costituitosi in data *18.7.2013*, all'esito dell'atto di accesso e alla procedura arbitrale e nomina di arbitro notificato dal C.E.S.A.P. il 30.10.2012, ed all'accettazione e nomina di arbitro del CAAN formulata con atto del 19.12.2012, cui seguiva - previa istanza congiunta delle parti - la nomina con decreto del 13.5.2013 del Sig. Presidente del Tribunale di Napoli del Presidente del detto Collegio Arbitrale, sulle domande spiegata dal C.E.S.A.P, nonché in via riconvenzionale dal CAAN S.c.p.a., così provvedeva:

“1. all'unanimità rigetta le richieste del CESAP. e per l'effetto dichiara ammissibili i quesiti formulati dal collegio al C.t.u e indicati con i numeri da 5 a 7, non dispone lo stralcio della documentazione acquisita dal CTU nel corso del procedimento e rigetta la richiesta di rinnovazione delle indagini e sostituzione del CTU.

Sul merito della controversia:

2. accertati all'unanimità i gravi e rilevanti rispettivi inadempimenti, reciprocamente addebitati a carico di ciascuna parte e meglio individuati nella precedente parte narrativa, all'unanimità dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e 1455 e 1456 c.c. - quest'ultimo in presenza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art 46.5 del contratto del 2007 in presenza di non contestata informativa antimafia atipica spiccata ai danni del CESAP - la risoluzione del contratto e del rapporto negoziale instauratosi tra





il CAAN e il CESAP così come individuato in precedenza, traente origine dal contratto sottoscritto in data 21.12.2007, dai servizi aggiuntivi conferiti in data 22.12.2010 e dall'accordo sottoscritto presso la Prefettura di Napoli in data 3.12.2012;


3. - accertata all'unanimità l'indebita escussione della polizza fideiussoria n. 063991509 rilasciata dalla società Allianz - Ras S.p.A. prestata dal Cesap a titolo di cauzione definitiva all'atto della sottoscrizione del contratto del 2007, da parte del CAAN per il sopravvenuto annullamento giudiziario della informativa antimafia atipica come meglio descritto nella precedente narrativa, all'unanimità e sostituendo l'ordinanza anticipatoria concessa in data 11.12.2013, condanna il CAAN alla restituzione a favore del CESAP della somma di € 239.216,77 oltre interessi legali che, in ragione della buona fede dell'accipiens decorrono dal giorno della domanda al di del soddisfo;

4. - accertato all'unanimità l'inadempimento del CAAN rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte e meglio esaminate nella precedente parte narrativa all'unanimità condanna il CAAN a pagare in favore del CESAP le seguenti somme:

a. € 118.016,28 a titolo di compensi maturati e non pagati per il periodo 16.07.2010 31.11.2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalle scadenze delle singole fatture fino al di del soddisfo;

b. € 1.002.540,62 a titolo di compensi maturati e non pagati per il periodo 3.01.2012 – 15.06.2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalle scadenze dei singoli pro





forma di fattura e fino al dì del soddisfo;

*c. € 442.70679 a titolo di differenza dovuta per il servizio di
facchinaggio a tariffa del 3.10.2008, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal 16.07.2010 a fino al dì del soddisfo;*

*5. - accertati all'unanimità i reciproci gravi inadempimenti e accertata
la loro rilevanza sul danno lamentato, ai sensi e per gli effetti dell'art
1227 c.c., all'unanimità rigetta la domanda avanzata dal CESAP di
risarcimento danni per lucro cessante per l'importo di € 1.518.490,00;*


*Liquidando a favore del Cesap complessivamente e per le diverse
causali innanzi espresse una somma pari a € 1.849.948,25, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria con le date di decorrenza
innanzi fissate;*

*6. - accertato all'unanimità che il CAAN ha corrisposto al CESAP
corrispettivi maggiori rispetto a quelli contrattualmente dovuti, a
causa della mancata completa entrata in funzione dell'intera struttura
mercatale, come meglio indicato nella precedente parte narrativa,
all'unanimità condanna il CESAP alla restituzioni a favore del CAAN
della somma indebitamente prestata pari a € 181.175,69 oltre interessi
legali, che in ragione della buona fede dell'accipiens si fanno
decorrere dalla data della domanda;*

*7. - accertato all'unanimità l'inadempimento del CESAP rispetto alle
obbligazioni contrattualmente assunte e meglio esaminate nella
precedente narrativa, all'unanimità condanna il CESAP a pagare a
favore del CAAN le seguenti somme:*

a. € 233.548,00 a titolo di clausola penale per la risoluzione





automatica del contratto a causa dell'informativa antimafia atipica spiccata dalla Prefettura di Napoli ai danni del CESAP, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1.06.2012;

b. € 198.113,42 a titoli di danno emergente subito dal CAAN, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole fatture a fino al dì del soddisfo;

8- accertati all'unanimità i reciproci gravi inadempimenti e accertati la loro rilevanza sul danno lamentato ai sensi e per gli effetti dell'art 1227 c.c. all'unanimità rigetta la domanda avanzata dal CAAN di risarcimento danni per lucro cessante per l'importo di euro 100.000,00;


9. - rigetta all'unanimità la domanda avanzata dal CAAN di risarcimento del danno a titolo di perdita di chance di ottenere maggiori guadagni per la somma di euro 500.000,00, in quanto non provata;

10. - rigetta all'unanimità la domanda avanzata dal CAAN di riduzione del corrispettivo pattuito per i servizi ausiliari e aggiuntivi del 22.12.210, in quanto non provata;

Liquidando a favore del CAAN, complessivamente e per le diverse causali innanzi espresse, una somma pari a € 612.837,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta con le decorrenze innanzi fissate”.

Per quanto poi riguardava le spese del procedimento arbitrale, il Collegio, dopo aver provveduto a determinare in complessivi € 224.000,00, di cui € 200.000,00 a titolo di compensi per gli arbitri






(40% in favore del Presidente, e 30% in favore di ciascun Arbitro) ed € 24.000,00 a titolo di spese di funzionamento del Collegio e segretaria, così provvedeva:

“14. - In ragione della reciproca soccombenza e in ragione della misura della stessa, all’unanimità compensa gli oneri di difesa – infra liquidati sub 15 – e di funzionamento del collegio – supra liquidati sub 12 e 13 - nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico del CAAN.

15. - Il collegio all’unanimità procede, quindi e fermo restando il riparto del relativo onere fissato sub 14, alla liquidazione delle spese di difesa di parte attrice che, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014, liquida, in ragione dell’importo delle somme effettivamente attribuiti e in ragione della complessità del giudizio, nella somma complessiva di € 27.804,00, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge”.

Nel predetto atto introduttivo il CAAN S.c.p.a. - Centro Agro Alimentare di Napoli Consortile per Azioni, premetteva che, all’esito di una procedura concorsuale conclusasi con verbale di aggiudicazione del 20.09.2007, nonché del successivo contratto del 21.12.2007, esso istante aveva affidato all’ATI **“Consorzio Cesap - Consorzio Europeo Appalti Pubblici e Consorzio S.G.M.”** il servizio denominato **“Global Service”** consistente, in particolare, nell’insieme di servizi individuati all’art 3 dal detto accordo del 21.12.2007, ed in particolare: - *gestione tecnica conduzione e manutenzione impianti;* - *pulizia ed igiene ambientale;* - *facchinaggio;* - *vigilanza logistica sulla circolazione del traffico ed i parcheggi.*






	<p>Con il medesimo contratto, al successivo articolo 4, era stato altresì</p>	
	<p>previsto l'affidamento della "Gestione Tecnica" ossia l'insieme delle attività</p>	
	<p>effettuarsi a supporto della corretta erogazione dei servizi oggetto</p>	
	<p>dell'appalto.</p>	
	<p>Quale corrispettivo dei servizi sopra elencati ed individuati</p>	
	<p>dall'articolo 3, era stato previsto, all'articolo 7, un importo complessivo di €</p>	
	<p>2.313.900,00, IVA esclusa, così suddiviso: - per i servizi di gestione</p>	
	<p>conduzione e manutenzione impianti € 738.900,00, IVA esclusa; - per i servizi</p>	
	<p>di pulizia, igiene ambientale e vigilanza logistica relativa alla circolazione del</p>	
	<p>traffico e dei parcheggi € 1.575.000,00, IVA esclusa.</p>	
	<p>In particolare, per il servizio di facchinaggio il contratto, al medesimo</p>	
	<p>articolo 7, stabiliva: "7.2. Per il servizio di facchinaggio non è previsto alcun</p>	
	<p>corrispettivo a carico del committente atteso che l'affidatario quale</p>	
	<p>concessionario del servizio, avrà titolo ad esigere il compenso per le proprie</p>	
	<p>attività direttamente dagli operatori che intendono utilizzare detto servizio.</p>	
	<p>7.3 Agli operatori verranno praticate le tariffe di cui all'allegato F, come da</p>	
	<p>offerta prodotta in sede di gara".</p>	
	<p>Quanto poi al personale da impiegare per lo svolgimento del servizio</p>	
	<p>di Global Service, le parti avevano convenuto (art. 21.1.) che, in attuazione</p>	
	<p>del verbale di accordo del 2.12.1996 e dell'accordo di programma del</p>	
	<p>3.12.1996 - documenti disponibili presso la società - l'affidatario fosse tenuto</p>	
	<p>ad espletare i servizi di cui al predetto contratto con l'utilizzo del personale</p>	
	<p>effettivamente in servizio presso le strutture mercatali di Napoli e Volla alla</p>	
	<p>data del 31.12.2005.</p>	

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795853
 Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b821c77613ff512c44e
 Firmato Da: IODICE MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53cf4f0a7ee75





Ciò premesso, l'istante esponeva il successivo andamento del detto

rapporto come di seguito indicato:

a) In data 4.2.2008, a seguito della chiusura dei mercati comunali di


Napoli, ubicati in via Aulisio, erano iniziate le attività relative al nuovo mercato, con l'attivazione del settore ortofrutticolo presso la nuova struttura annonaria sita in Volla, ed appunto denominata Centro Agro Alimentare;

b) A seguito della consegna dei servizi e degli impianti, il Cesap, in data **11.02.2008**, aveva proposto - ai sensi dell'art. 13.4 del contratto - la semplificazione delle tariffe (contenute entro i limiti di cui agli atti di gara); il Caan aveva accettato detta proposta ed il 25.02.2008 erano entrate in vigore le tariffe forfettizzate, ossia:

- auto euro 3,00
- veicolo con portata a pieno carico fino a 34 q.li euro 5,00
- veicoli con portata a pieno carico fino a 99 q.li euro 10,00
- veicoli con portata a pieno carico oltre 100 q.li euro 15,00.

c) In data **24.10.2008**, a seguito di un provvedimento di interdizione antimafia emesso dalla Prefettura di Caserta in data **5.3.2008** nei confronti della mandataria e della consorziata New Splash S.r.l., ditta esecutrice del servizio di pulizia, il Cda del Caan, con delibera n.185, aveva disposto la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 46.4 del contratto stesso, differendone l'efficacia al momento dell'affettivo subentro di nuovo gestore anche provvisorio; in data **3.11.2008**, la S.r.l. Euroservizi Generali, aveva manifestato il proprio interesse ad assumere l'incarico di affidataria del servizio di *global service* all'interno del CAAN;





d) Nel mese di **maggio/giugno 2010** il Consorzio Cesap aveva comunicato l'annullamento da parte del Consiglio di Stato dell'informativa antimafia che a suo tempo aveva determinato la rescissione del contratto; il Consorzio estromesso aveva quindi chiesto il ripristino dell'affidamento, a pena di azione risarcitoria;

e) In data **13.7.2010** il Cda del Caan, con delibera n.233, aveva affidato, con decorrenza 16.7.2010, all'ATI Cesap, per un periodo di tre mesi, poi prorogato poi fino al 15.1.2011, l'esecuzione del *Global Service*;

f) In data **13.12.2010** si era quindi proceduto alla consegna al Consorzio Cesap di tutte le aree esterne ed interne del Centro Agro Alimentare di Napoli; da tale data aveva avuto inizio la decorrenza del contratto di *Global Service*, ai sensi dell'art. 4 del contratto stesso;

g) In data **22.12.2010** il Cda del Caan, con delibera n. 241, aveva disposto l'affidamento dei seguenti servizi aggiuntivi:


- differenziazione rifiuti (€ 15.000,00);
- servizio ausiliario controllo viabilità piazzali (€ 7.000,00);
- interventi supplementari 2 lavaggi settimanali della galleria ortofrutta

(€ 2.000,00);

In data 21.1.2011 il Cda n.243 aveva deliberato il pagamento per mesi 6 delle prestazioni mensili a 30 gg., anziché a 90 gg., come previsto dalle disposizioni contrattuali;

h) In data **30.5.2011** il Cda n.248 aveva deliberato, su richiesta del Consorzio Cesap, di aumentare per due mesi (prorogati fino al 31.8.2011) il numero delle unità impiegata per la differenziazione dei rifiuti, in considerazione dell'incremento delle attività mercatali, per un importo pari ad





€ 11.232,00; in data 5.12.2011 era stato inoltre sospeso il servizio (aggiuntivo) di controllo della viabilità dei piazzali di carico e scarico merci del mercato ortofrutticolo, perché mai neppure attivato (€ 7000,00).


i) Alla data di introduzione della procedura arbitrale di cui al lodo impugnato (l'atto introduttivo era stato notificato al Cesap in data 3.12.2012), era pendente *inter partes* altro contenzioso derivante dall'esecuzione del medesimo contratto, e deciso con ***lodo depositato il 27-28.07.2011***: il Collegio Arbitrale aveva accolto parzialmente la domanda dell'affidataria, riconoscendole la complessiva somma di oltre € 2.000.000,00 di danni per le causali sopra indicate, ed aveva accolto parzialmente la domanda riconvenzionale del Centro Agro Alimentare, riconoscendo allo stesso la somma di € 120.000,00 a titolo risarcitorio; detto lodo era ancora *sub iudice*, avendo il CAAN S.c.p.a. proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, al fine di ottenere l'annullamento della ***sentenza della Corte di Appello di Napoli del 25.08.2015*** che aveva respinto il gravame avverso lo stesso;

h) In data ***1.06.2012***, in ragione dell'adozione di un ulteriore interdittiva antimafia nei confronti di Cesap (in atti) e del grave inadempimento rispetto all'obbligo di organizzare e gestire i servizi all'interno del Caan assegnati, il contratto era stato risolto per le seguenti motivazioni, poste a base del relativo atto dell'affidatario:

“- *grave inadempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi oggetto del contratto di Global Service con diritto al risarcimento dei danni cagionati;*

- *illegittimo abbandono della struttura lasciata all'incuria ed al degrado (costringendo l'amministratore delegato ad affidare ad altra impresa*





il servizio di raccolta rifiuti) con grave pregiudizio per il concedente ed in

violazione delle norme igienico-sanitarie con esposizione del centro alle

sanzioni dell'autorità sanitaria ed all'ordinanza comunale di chiusura;

- sistematico e strumentale ricorso alla minaccia di licenziamento dei

n.143 dipendenti addetto al servizio di facchinaggio, con interruzione del

rapporto di lavoro attuata in concreto una prima volta a Dicembre 2011

(licenziamenti poi ritirati in seguito all'accordo sottoscritto in Prefettura il

3.01.2012) e reiterata con la comunicazione del licenziamento a far data 15

Giugno 2012;

- assenze alle riunioni fissate presso la Prefettura e presso la

Provincia di Napoli per la ricerca di possibili soluzioni alle problematiche

connesse alla prosecuzione del servizio di Global Service, al mantenimento

delle 143 unità lavorative del servizio di facchinaggio ed al pagamento dei

trattamenti stipendiali non corrisposti agli stessi;

- responsabilità diretta per la condotta del personale alle dipendenze

dell'affidataria, per danni provocati alla struttura, per le interruzioni del

servizio e per la perdita degli incassi giornalieri”;

i) L'interdittiva prefettizia ed il trascritto atto di risoluzione

contrattuale erano stati impugnati dal Cesap dinanzi al Tar Campania che, con

Ordinanza della Sezione I del 7.11.2012, aveva respinto la domanda di

sospensione degli atti gravati;

l) Come attestato dal contenuto della menzionata risoluzione, l'istante

CAAN Scpa deduceva che l'affidatario Cesap Scpa si era reso gravemente

inadempiente rispetto agli obblighi su di essa ricadenti ed assunti con la

sottoscrizione del contratto del 21.12.2007, come di seguito specificato, con





particolare riguardo ai singoli servizi componenti il Global Service in affidamento:

a) Inadempimento del servizio di pulizia delle aree interne ed esterne

della struttura mercatale: reiteratamente con costante rapporto epistolare notificato all'impresa era stata contestata all'affidataria la mancata esecuzione delle pulizie, comprovata anche dall'acquisizione di materiale fotografico ritraente la superficie dell'area parcheggi piazzali di carico e scarico e gli spazi sottostanti le banchine retro stand.

b) Mancata esecuzione, inoltre, dei servizi supplementari di pulizia


evidenziati da uno stato di conservazione della pavimentazione precario e degradato quanto alle aree esterne, oltre alla presenza di rifiuti derivanti dall'ortofrutta abbandonati e non raccolti, tanto che gli amministratori del Caan avevano dovuto sottoscrivere contratti *ad hoc* con altre imprese (Eco Cart e G.P.N.), sopportandone il relativo onere per intero; veniva rilevata la totale incuria e l'abbandono delle aree verdi (costituenti rilevante superficie della struttura), peraltro anche queste contraddistinte dalla presenza di rifiuti (scarti di frutta, imballaggi e quant'altro.). Tale condotta era resa ancor più grave dal fatto che per la raccolta e la differenziazione dei rifiuti era stato stipulato un apposito accordo aggiuntivo, con riconoscimento di € 15.000,00 mensili, oltre iva, in aggiunti al corrispettivo del contratto del 27.12.2007. Senza poi considerare il gravissimo danno per l'esposizione della struttura a precarie condizioni igienico sanitarie con l'ulteriore e diretto danno anche all'immagine di una struttura di recente istituzione.

c) Assenza del personale addetto alla vigilanza logistica nonché

assenza del personale presso la tettoia centralizzata e presso i varchi di

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795853
 Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b821c77613ff512c44e
 Firmato Da: IODICE MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53cf4f0a7ee75





ingresso al centro per le operazioni di carico e scarico merci: veniva in particolare richiamata l'attenzione sulla nota del Caan del 17.11.2011 con la quale era stata denunciata l'assenza di personale addetto presso i varchi di accesso al Centro per la predetta attività di vigilanza logistica:

d) *Violazione dell'art 34 del contratto*, non avendo, l'affidataria, mai provveduto neppure alla nomina e comunicazione alla stazione appaltante Caan del Capo Commessa.

e) *Mancata esecuzione del servizio di controllo della viabilità*, tanto che ne era stata disposta la revoca con nota Caan del 5.12.2011.

f) *Adibizione di parti della struttura a depositi abusivi di materiali di imballaggio e pedane di carico merci.*

g) *Inadempimento del servizio di gestione e manutenzione impianti:* sia l'impianto idrico che l'impianto elettrico avevano presentato disfunzioni e malfunzionamenti tali da richiedere diversi interventi;

h) *Mancata attivazione del servizio di gestione movimento merci con parziale ed inadeguato utilizzo della tettoia centralizzata* all'uopo affidata con atto concordato del 1.12.2010: in particolare, era stata denunciata all'ATI affidataria la mancata attuazione del servizio di tele-gestione, che aveva determinato il frequente spegnimento dell'impianto di illuminazione, elemento questo di rilievo decisivo nell'ambito dell'attività del mercato, considerando che l'attività mercatale si svolgeva per gran parte durante l'orario notturno;

i) *Sistematica e reiterata violazione dell'art. 21 del contratto di global service*, atteso che a fronte dell'obbligo di servirsi del personale addetto al facchinaggio già in forze alle disciolte strutture mercatali di Napoli e Volla,

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795853
 Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b821c77613ff512c44e
 Firmato Da: IODICE MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53cf4f0a7ee75






l'affidatario si era servito di unità lavorative in misura non adeguata ed inferiore rispetto a quelle previste in contratto e richieste dai servizi di carico e scarico merci;

1) **Sistematica e reiterata minaccia di licenziamento delle predette unità lavorative addette al facchinaggio**, la cui assunzione in servizio era stata accettata con il contratto ed oggetto di specifica previsione nell'art. 21 del medesimo accordo: come detto, l'affidataria in totale dispregio all'obbligo di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, aveva sempre lamentato l'impossibilità di far fronte al mantenimento in servizio del predetto personale, generando una costante situazione di ostacolo alla ordinaria gestione dell'azienda e, soprattutto, di tensione sfociata in episodi di vandalismo. Tale condotta si è protratta sino ai licenziamenti irrogati in concreto nel mese di dicembre 2011 determinando una violazione degli obblighi scaturenti dal contratto e l'insostenibile aggravamento delle condizioni contrattuali; detti licenziamento erano poi ritirati nel Gennaio 2012 e solo in seguito alla sottoscrizione di un verbale di accordo in Prefettura in data 3.01.2012 con il quale, al sol fine di fronteggiare l'emergenza sociale generata da Cesap con il mancato pagamento degli stipendi e l'interruzione del rapporto di lavoro di n° 142 unità lavorative addette al facchinaggio, era stato accordato il rimborso dei costi del personale e delle attrezzature.

m) A seguito dell'insediamento del Collegio Arbitrale, il Caan si era costituito nella procedura, depositando, nel termine assegnato, memoria di costituzione con domanda riconvenzionale ed allegata produzione di parte;

n) Il Collegio Arbitrale, chiusa la fase iniziale di costituzione e depositate memorie di replica, a seguito della prima udienza del 16.01.2013,





aveva emesso un provvedimento anticipatorio di condanna ex art.186 bis c.p.c., nella forma dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate, relativamente all'importo di € 239.216,77 richiesto da Cesap a titolo di restituzione dell'indennizzo liquidato dal fideiussore Allianz S.p.A., per effetto dell'escussione di polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dall'affidatario. Con il deposito del lodo decisorio il provvedimento anticipatorio di condanna era stato assorbito nella decisione sottoscritta dagli arbitri, con conferma l'obbligo di restituzione del predetto importo, il tutto in totale assenza di qualsiasi prova in ordine al diritto preteso alla restituzione della cauzione versata da Allianz S.p.A.

o) All'udienza del **15.01.2014** il C.t.u. nominato, Dr.ssa Mariella Monti, aveva accettato l'incarico per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, come meglio ivi indicato, provvedendo in data 30.7.2014 al deposito di relazione.


In particolare, il nominato c.t.u. aveva verificato la sussistenza del grave inadempimento contrattuale del Cesap S.c.a.p., confermando pertanto la legittimità della disposta risoluzione in danno disposta dal Caan in data 1.06.2012, provvedendo quindi alla conseguente stima dei danni risarcibili così quantificati:

- euro 518.582,27 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale;

- euro 100.000,00 a titolo di risarcimento danni per mancati incassi dovuto alle giornate di chiusura forzata provocata dal periodo di agitazione degli addetti al facchinaggio.

Tuttavia, in maniera del tutto erronea e contraddittoria, oltre che





infondata, il C.t.u aveva però riconosciuto anche la sussistenza di un danno

risarcibile in capo al Cesap, così quantificato:

-euro 89.400,00 quale risarcimento per il danno derivante dai minori

guadagni per l'applicazione delle tariffe di facchinaggio;

- euro 47.467,79 per la mancata consegna della tettoia centralizzata;

- euro 704.627,62 per il periodo 1.01.2012-31.05.2012, quali crediti

derivanti dall'accordo prefettizio del 3.1.2012;

- euro 118.016,69 per fatture non pagate, voce che però il C.t.u

indicava da porre in compensazione con maggiori incassi per pagamento di

euro 181.175,69, residuando un credito del Caan di circa 63.100,00.

p) la predetta relazione di consulenza, nella parte in cui aveva accertato

l'esistenza di danni risarcibili in favore dell'affidatario dell'appalto Global

Service, era chiaramente erronea, prescindendo dai reali termini del rapporto

contrattuale, come verificato in sede di accertamento peritale.

q) tuttavia, con il predetto *lodo sottoscritto il 22.04.2015*, il Collegio

Arbitrale aveva dichiarato "lo scioglimento del contratto di appalto per

reciproci inadempimenti" delle parti, condannando il Caan al risarcimento dei

danni, per complessivi € 1.849.947,25 nonché, in accoglimento dell'azione

riconvenzionale proposta da quest'ultimo, condannando il Cesap al

risarcimento della somma di € 612.837,11.

Avverso detta decisione proponeva quindi impugnazione il predetto


CAAN - Centro Agro Alimentare di Napoli – Scpa, in persona del legale

rapp.te pro – tempore chiedendo accogliersi, per le ragioni ivi meglio indicate,

le trascritte conclusioni.

Con comparsa del **24.2.2016** si costituiva il *Cesap Scpa, in persona*





del legale rapp.te pro - tempore, eccepndo l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, qualificata come appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo state indicate le parti del provvedimento che si intendevano censurare, nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice, oltre all'indicazione delle circostanze dalle quali era derivata la violazione di legge ed alla relativa rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Nel merito, il comparente contestava i vari motivi di impugnazione del lodo, come esposti nell'atto introduttivo, chiedendo quindi il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze di lite.

All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione del **16.3.2016** la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.3.2017 ma, prima di tale data, con istanza ex art. 351 c.p.c. del **30.3.2016**, l'impugnante CAAN S.c.p.a., prospettando per la prima volta anche la nullità della clausola compromissoria e del lodo, rilevabile di ufficio, per violazione dell'art. 1, comma 14, del D.lgs. n. 195 del 6.7.2012, chiedeva disporsi la sospensione l'efficacia esecutiva del lodo impugnato; ciò alla luce del fatto che era stato ad esso notificato, in data **18.5.2016**, atto di precetto con il quale gli era stato intimato il pagamento entro gg. 10 in favore del Cesap dell'importo di € 1.400.000,00, a pena di esecuzione coattiva.

All'esito quindi dell'udienza del **29.6.2016**, appositamente fissata per l'esame della predetta istanza nel contraddittorio delle parti, la Corte, con ordinanza del **27.9.2016**, dichiarava inammissibile la richiesta e sottoponeva alle parti la necessità di discutere quanto all'operatività o meno nella specie del divieto di cui all'art. 1, comma 19, L. n. 190/2012, che aveva modificato





il comma 1 dell'art. 241 del D.lgs. n. 163/2016.

Alla prefissata udienza di precisazione delle conclusioni del **29.3.2017** la causa veniva quindi riservata in decisione e, con successiva ordinanza del **26.7.2017**, la Corte ordinava al CAAN S.c.p.a. di esibire, mediante deposito telematico entro il termine del 14.4.2018, copia adeguatamente indicizzata di tutte le delibere del proprio Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto il contratto ed il successivo procedimento arbitrale in questione; onerava inoltre le parti al deposito, entro il medesimo termine, di copia delle sentenze (o, in caso di mancata definizione del procedimento in sede di legittimità, della certificazione della competente cancelleria circa lo stato del giudizio) meglio indicate nel predetto provvedimento (sentenza della Corte di Appello di Napoli, resa a fronte dell'impugnativa del precedente lodo arbitrale intervenuto *inter partes*, ossia del lodo del 27.7.2011, con il quale era stato dichiarato che la responsabilità per l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto in oggetto era imputabile in misura prevalente al CAAN, nonché dell'eventuale sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a fronte del gravame proposto avverso detta pronuncia).

Riservata la causa nuovamente in decisione all'udienza del **19.12.2018**, la Corte, con ordinanza del **17.1.2019**, rilevava che dalla visura riguardante il Cesap, era emerso che, successivamente all'introduzione del presente giudizio, era intervenuta la confisca del 100% delle quote e dell'azienda, e ciò a seguito di sentenza irrevocabile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4707/2016.

Ritenuto pertanto di dover sollecitare sul punto il contraddittorio tra le parti, anche al fine di chiarire, previa acquisizione del relativo provvedimento,

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795853
 Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b821c77613ff512c44e
 Firmato Da: IODICE MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53cf4f0a7ee75





quali fossero stati gli effetti dello stesso sui rapporti processuali in corso rimetteva le parti innanzi a sé per il prosieguo all'udienza del 15.5.2019.

Con atto dell'**11.4.2019** il CAAN S.c.p.a. provvedeva quindi a notificare la pendenza del presente giudizio all'**Agenzia Nazionale per i beni Confiscati, in persona del Direttore pro – tempore**, e con ordinanza del 6.6.2019, a seguito di richiesta della medesima parte, la Corte disponeva l'acquisizione della predetta sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4707/2016.

Con comparso del 10.6.2019 si costituiva quindi in giudizio l'**Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore**, quale rappresentante processuale del Consorzio Europeo Servizio Appalti Pubblici (C.E.S.A.P. S.c.p.a.), precisando che le quote rappresentanti il 100% del capitale sociale e il relativo complesso aziendale di pertinenza di quest'ultimo erano state definitivamente confiscate, ex art. 12-*sexies* della legge 356/1992 e s.m.i, nell'ambito del procedimento penale recante nn. 8563/14 PM (stralcio dal n. 52870/2012 R.G.N.R.) - 2608/14 R.G. Mod.16, con la sentenza n. 4707/2016, emessa il 15.7.2016 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione II Penale, Collegio C, definitiva a far data dal 16/12/2016.

Secondo il comparso, quindi, per effetto dell'intervenuta confisca definitiva, i predetti beni erano stati acquisiti al patrimonio indisponibile dell'Erario dello Stato ed affidati alla gestione dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, tenuta a gestirli e a destinarli secondo le specifiche

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795853
 Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b821c77613ff512c44e
 Firmato Da: IODICE MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53cf4f0a7ee75





finalità previste dal D.lgs. n.159/2011.

Quest'ultima, pertanto, nel costituirsi in giudizio, deduceva di far proprie le difese di cui alla comparsa di costituzione del 24.2.2019 depositata nell'interesse del CESAP e negli altri scritti difensivi, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto dal CAAN avverso il lodo arbitrale depositato nella Cancelleria del Tribunale di Napoli in data 1.6.2015 e, per l'effetto condannare controparte al pagamento delle spese di lite.


Acquisita la menzionata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4707/2016, la causa era riservata ancora una volta in decisione e, con ordinanza del **13.1.2022**, la Corte rilevava che, in data 4.4.2018, l'impugnante aveva provveduto, come disposto, al deposito della predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli del 25.8.2014, nonché della certificazione della Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, dalla quale risultava la pendenza del giudizio di impugnazione della stessa r.g. n. 8708/2015.

La Corte prendeva quindi atto che, come segnalato dalla difesa del CAAN S.c.p.a., successivamente alla riserva in decisione, intervenuta in data 24.11.2021, il predetto procedimento r.g. n. 8708/2015 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione era stato definito, rimettendo quindi le parti innanzi a sé, al fine di consentire il deposito della relativa ordinanza n°1464/2021.

Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 13.5.2022 per udienza del **15.6.2022** - ai sensi dell'art. 221, comma 4, della l. n.77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, come novellato dal D.L. 125/2020 - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795853
 Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b821c77613ff512c44e
 Firmato Da: IODICE MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53cf4f0a7ee75






decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e gg. 20 per le memorie di replica.

Preliminarmente la Corte ritiene di dover fare alcune precisazioni in ordine agli effetti prodotti nel presente giudizio, sul piano processuale, dall'intervenuta confisca definitiva del 100% delle quote del C.E.S.A.P. - Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici e del complesso aziendale - inizialmente oggetto di sequestro preventivo da parte del G.I.P. di Napoli del **12.12.2013** - a seguito di *sentenza irrevocabile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4707/16*, in atti allegata.

Ed invero questa Corte, con precedente ordinanza del **17.1.2019**, rilevato quanto sopra sulla base della visura in atti allegata, riteneva di sollecitare sul punto il contraddittorio tra le parti, previa acquisizione del relativo provvedimento, e ciò al fine di stabilire gli effetti di detta confisca sui rapporti processuali in corso; in particolare, nell'ordinanza in questione, veniva fatto riferimento alla recente giurisprudenza della Suprema Corte - cfr. Cass. Ord. 12587/2017 - in tema di inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. in caso di acquisto a titolo originario da parte dello Stato a seguito di confisca.

Orbene, non ignora la Corte i principi indicati dalla pronuncia sopra richiamata secondo la quale "*L'acquisto, da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca "ex lege" n. 575 del 1965 ha, dopo l'entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa, ed essendo tale nuova disciplina applicabile a tutte le misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, ex art. 1, comma 194, della cit. l. n. 228, la stessa, in base al principio "tempus regit actum", trova*






immediata utilizzazione, quale “ius superveniens”, anche nei giudizi in corso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c., essendosi al di fuori del fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso, ed esclusione, per il prevenuto il cui immobile sia stato confiscato, di continuare ad esercitare, come sostituto processuale dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto, per carenza di legittimazione attiva, la domanda riconvenzionale volta alla rimozione delle canne fumarie collocate nell'intercapedine del muro di un vano ubicato in un immobile, del quale il convenuto aveva subito la confisca, ai sensi della l. n. 575 del 1965)”.

Si tratta, tuttavia, come si evince dalla massima sopra trascritta, di ipotesi in cui il provvedimento di confisca ha riguardato un immobile, discutendosi della eventuale legittimazione del proprietario dello stesso, di continuare ad esercitare, come sostituto processuale dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà, esclusa invece dalla Suprema Corte.

Si tratta quindi di fattispecie del tutto distinta da quella in esame, in cui il procedimento di confisca ha riguardato il 100% delle quote di partecipazione al C.E.S.A.P., in cui trovano piuttosto applicazione i diversi principi fatti propri da una successiva e recentissima successiva pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/2022, n.16607), esattamente in termini, con la quale è stato affermato quanto segue:

“...questa Corte ha già affermato - ancorché con riferimento a diversa tematica, ovvero quella dell'azione di responsabilità, prevista dagli artt. 2476 e 2407 c.c., esercitata nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società le cui quote di partecipazione siano state oggetto di confisca antimafia





- che il "bene confiscato", allorché costituito dalla "quota rappresentativa dell'intero capitale sociale", passa, per legge, "in proprietà dello Stato e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante l'ANADC, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con compiti specifici" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 gennaio 2022, n. 191, Rv. 663897-01). Si tratta, all'evidenza, "non di una ipotesi di un ordinario intervento dello Stato nell'economia, ma ope legis ed "imposto" nell'ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso, le quali prevedono la confisca definitiva e la gestione delle partecipazioni da parte dell'Agenzia", e ciò "avendo il legislatore ritenuto necessario un gestore nazionale e specializzato, munito di competenze professionali ed autonomia organizzativa, al fine della gestione efficiente del bene dinamico e non reputando sufficiente la gestione ordinaria propria di un patrimonio statico" (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.).

Lo Stato, dunque, "interviene non già quale soggetto imprenditore che si sostituisce al precedente titolare al fine della intrapresa economica nell'ambito di un ordinario scambio di titolarità azionaria, ma solo ed unicamente al fine di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale, per il tempo necessario a che si realizzi una delle destinazioni prefissate dal legislatore"; l'interesse tutelato è, pertanto, "l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.).

Il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società,






cambiando, invece, la "mano" che lo guida, giacché è "la condizione giuridica del bene confiscato" quella che "muta", e ciò "in ragione della "impronta rigidamente pubblicistica" che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.), qualunque ne sia la natura, e dunque anche quando si tratti di partecipazioni societarie.

Nessun dubbio può quindi porsi, sulla base di quanto sopra esposto, in ordine alla persistenza della autonoma legittimazione del C.E.S.A.P. - Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici a stare in giudizio (v. sul punto, testualmente, quanto affermato dal giudice di legittimità, secondo il quale *"...ricorre, invece, il diverso fenomeno costituito dal mutamento della titolarità delle quote societarie, restando la compagine sociale - sebbene gestita dall'Agenzia - immutata nella sua soggettività giuridica, ovvero nella sua idoneità a porsi come autonomo centro di interessi)* non essendo la sua soggettività giuridica venuta meno per effetto della predetta confisca definitiva del 100% delle sue quote, appartenenti oramai allo Stato, che provvede alla relativa gestione attraverso l'attività dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.

Quest'ultima, con comparsa del **10.6.2019**, si è a propria volta costituita in giudizio, *"quale rappresentante processuale del C.E.S.A.P. - Consorzio Europeo Servizio Appalti Pubblici, ex art. 114, comma 2, del D. Lgs. n. 159/11, in persona dell'amministratore giudiziario dott. Gianluca Casillo"*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.





La stessa, all'atto della propria costituzione, ha dichiarato:

- di assumere il patrocinio legale del Consorzio Europeo Servizio


Appalti, in qualità di difensore ex lege dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata;

- di far propria le difese spiegate nella comparsa di costituzione del 24.2.2019, presentata dall'Avv. Giovanni Nacca nell'interesse del C.E.S.A.P. e negli altri scritti difensivi, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto dal CAAN avverso il lodo arbitrale depositato nella Cancelleria del Tribunale di Napoli il 1.6.2015 e, per l'effetto condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite.

Orbene, non essendosi come sopra precisato realizzata alcuna estinzione - per effetto della menzionata confisca definitiva delle sue quote - del C.E.S.A.P - Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici, la costituzione nel presente grado dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata non può che essere qualificata come intervento volontario, e la sua ammissibilità va quindi valutata alla luce delle regole generali che disciplinano il relativo istituto.

Orbene, sul punto la Suprema Corte ha ancora una volta chiarito, anche in epoca recentissima v. Cassazione civile, sez. I, 08/11/2022, n. 32887, che *“L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell' articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei*






confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse”.

Ciò posto, alla luce dei predetti principi, deve escludersi nella specie l'ammissibilità del predetto intervento, essendo regolarmente presente in giudizio la parte originariamente convenuta, ed essendo l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata semplicemente titolare delle relative quote societarie.

Tanto premesso, va esaminata la seconda questione di carattere preliminare, sulla quale pure la Corte aveva sollecitato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 26.7.2017, riguardante questa volta l'applicabilità o meno nella specie del divieto di cui all'**art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012** (recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*).

Ed invero, alla prima udienza del 16.3.2016 il presente giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 29.3.2017, e ciò anche in quanto, non avendo l'appellante insistito per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, detta richiesta veniva intesa dalla Corte come implicitamente rinunciata; da tanto conseguiva quindi la dichiarata inammissibilità dell'analogha richiesta proposta con la separata e successiva istanza dell'impugnante del 27.5.2016, motivata dall'avvenuta notifica allo stesso di atto di precetto da parte del C.E.S.A.P. in data 18.5.2016.






Tuttavia, con la detta istanza del 27.5.2016, il CAAN S.c.p.a. sollevava per la prima volta la questione relativa alla nullità del lodo arbitrale, sia pure con riferimento alla disposizione di cui all'art. 4, comma 14, del D.L. 6.7.2012, n. 95 (recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*"), secondo il quale: "*Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti*".

La Corte, con l'ordinanza del 27.9.2016, pur avendo sottolineato che nessuno dei soggetti coinvolti nel giudizio aveva il requisito soggettivo ivi previsto di società a totale partecipazione pubblica, sollevava tuttavia la questione in ordine all'applicabilità del menzionato divieto di cui all'**art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012**.

Ed invero, per effetto di tale disposizione, il **comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, e successive modificazioni (recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*"), veniva sostituito dal seguente: "*1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono*





essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”.

Sul punto va innanzitutto chiarito se detta disposizione assuma o meno nella specie rilevanza, sia in relazione alla circostanza che la stessa è stata successivamente abrogata per effetto del D.lgs. n 50/2016 (cd. “Codice dei contratti pubblici”), sia tenuto conto della natura giuridica del CAAN.


Orbene, quanto all’ambito temporale di applicazione, la precedente ordinanza della Corte del 27.9.2016 ha già posto in evidenza che, in base all’art. 1, comma 25, della L. n. 190/2012, il predetto comma 19 della medesima disposizione trovava applicazione anche agli arbitrati conferiti, come nella specie, successivamente all’entrata in vigore della predetta normativa, ancorché in base a clausole compromissorie stipulate anteriormente, con esclusione quindi dei soli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Nella specie, all’esito di una procedura di evidenza pubblica conclusasi con aggiudicazione del **20.9.2007**, il contratto oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data **21.12.2007**, mentre il Collegio arbitrale si è costituito in data **18.7.2013**, e quindi in data posteriore all’entrata in vigore - il 28.11.2012 – della l. 190/2012, e certamente anteriore all’entrata in vigore del D.lgs. n 50/2016.

Peraltro, la disposizione veniva anche sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, proprio nella parte in cui non escludeva dall'applicazione della

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795853
 Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b821c77613ff512c44e
 Firmato Da: IODICE MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53cf4f0a7ee75






disposizioni di cui all'art. 1, comma 19, della L. n. 190/2012, che aveva
sostituito l'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), anche gli arbitrati, come quello di
cui si tratta, “conferiti” dopo l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012,
sulla base di clausole compromissorie pattuite anteriormente; la Corte (v.
Corte Costituzionale, sentenza n.58 del 20.3.2019; cfr. anche sentenza n.
108/2015 del 9.6.2015) precisava sul punto, anche da ultimo, che:

*“Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 25, l. 6 novembre 2012, n. 190, censurato
per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost., e dell'art. 241, comma
1, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, come sostituito dall'art. 1, comma 19, l. n. 190
del 2012, censurati per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost.,
nella parte in cui, nel subordinare a una preventiva e motivata autorizzazione
amministrativa il deferimento ad arbitri delle controversie derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
concorsi di progettazione e di idee, determinerebbero retroattivamente
l'inefficacia della clausola compromissoria pattuita prima dell'entrata in
vigore della legge che sanziona con la nullità l'assenza di autorizzazione. La
sentenza n. 108 del 2015 ha già positivamente scrutinato la legittimità
costituzionale delle disposizioni censurate, in relazione ai medesimi
parametri invocati e in base a censure sostanzialmente identiche, che sono
state disattese in quanto il censurato ius superveniens non ha l'effetto di
rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente
inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro. La*





scelta discrezionale del legislatore non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali, quali, nella specie, le esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché la generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione. Inoltre, la prevista autorizzazione non crea un privilegio processuale della pubblica amministrazione idoneo a ledere il principio della parità delle parti nel processo, in quanto il requisito introdotto dal legislatore, a pena di nullità della clausola compromissoria, si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio — e la stessa scelta del contraente (sent. n. 108 del 2015; ord. n. 11 del 2003).

Né, d'altra parte, come pure precisato dall'ordinanza di questa Corte del 27.9.2016, l'inapplicabilità della disposizione in esame può farsi derivare dalla sua abrogazione per effetto dell'entrata in vigore, dopo il conferimento dell'arbitrato, del D.lgs. n 50/2016 (cd. "Codice dei contratti pubblici"); ciò in quanto, ai sensi dell'art. 216 di tale normativa, la stessa "...si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

Chiarita quindi l'applicabilità, *ratione temporis*, del divieto di cui all'art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012 (recante "Disposizioni per la






prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)”, nella parte in cui ha modificato il **comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, e successive modificazioni (recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”), va valutato l’aspetto relativo all’applicabilità soggettiva nella specie di detta disposizione.

Anche in questo caso, soccorre quanto già evidenziato con la ordinanza di questa Corte del 27.9.2016, laddove questa ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 241, comma 1, del D.lgs. 163/2006, come modificato dall’art. art. 1, comma 20, della L. 6 novembre 2012, n. 190, "*Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo*".

Orbene, dalla visura camerale in atti risulta dimostrato che, come dedotto da parte impugnante, il CAAN S.c.p.a. è una società a partecipazione maggioritaria pubblica, essendo il capitale sociale suddiviso tra Comune di





Napoli al 70,3% la Regione Campania al 3,33% la Provincia di Napoli al 3,99% ed infine 9,09 % in titolarità della Camera di Commercio; pertanto, il 90% del capitale sociale è in titolarità dei predetti enti locali, con conseguente applicabilità delle richiamate disposizioni.

Ciò nonostante, il C.E.S.A.P. ha sostenuto in ogni caso l'inapplicabilità della disposizione cui all'art. 1, comma 19, della l. 190/2012, in quanto il CAAN S.c.a.p. non potrebbe qualificarsi come "stazione appaltante" ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 25, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti); ciò troverebbe peraltro conferma in una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte resa con la sentenza n. 8225 del 7.4.2010, resa proprio in riferimento ad una gara d'appalto del CAAN, secondo la quale sarebbe da "...escludere che il Centro in questione possa qualificarsi quale ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO e come tale tenuto a seguire per gli appalti da esso indetti i procedimenti di evidenza pubblica disciplinati dalla legge".

Anche in questo caso, soccorre sul punto quanto evidenziato da questa Corte con la propria precedente ordinanza del 26.7.2017, con la quale veniva evidenziato che, indipendentemente dalla qualificazione del CAAN S.c.p.a. come organismo di diritto pubblico – la qualifica nella specie di contratto pubblico discenda dal disposto di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 163/2006.

D'altra parte, costituisce circostanza del tutto pacifica, peraltro espressamente richiamata nel lodo impugnato, il fatto che, a seguito dello spostamento del mercato ortofrutticolo di Napoli, originariamente sito in Via Aulisio, presso la nuova struttura sita in Volla, il CAAN S.c.a.p. ebbe ad indire, in data 8.2.2007, una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento





triennale del servizio di *global service* del relativo Centro Agroalimentare, avente ad oggetto, da una parte, la gestione, la conduzione e la manutenzione degli impianti e, dall'altra, i servizi di pulizia, facchinaggio e vigilanza logistica sul traffico veicolare, afferenti al patrimonio immobiliare del CAAN. L'appalto veniva quindi aggiudicato in via definitiva in data 20.9.2007 in favore dell'ATI formata dal C.E.S.A.P., in qualità di mandatario e dal Consorzio SGM - Servizi Generali e Manutenzioni.


Peraltro, come sottolineato da parte impugnante, tale conclusione trova riscontro in una serie di atti della procedura, ed in particolare:

- a) la Premessa del Capitolato Speciale di Appalto (cfr. allegato "A" alla memoria di costituzione nella procedura arbitrale) ove le parti attestavano *"premesso che il Caan in data 8.2.2007 bandiva pubblico incanto per l'affidamento triennale per la gestione in global service dei servizi di gestione conduzione impianti pulizia facchinaggio vigilanza logistica sul traffico veicolare afferenti al patrimonio immobiliare del caan .."*

- b) l'Art. 23 *"Osservanza delle disposizione di legge dei regolamenti"* del Capitolato Speciale di Appalto (cfr. allegato "A" cit.) ove le parti facevano espresso richiamo *"all'obbligo di osservanza dei regolanti della normativa e delle nazionali e regionali vigenti in materia di gestione dei servizi affidati, sicurezza e salute dei lavoratori e sui luoghi di lavori assunzioni e obbligatorie patti sindacali sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo prevenzione incendi legge di pubblica sicurezza"*

- c) Art 23.4 del Capitolato Speciale di Appalto ove le parti hanno stabilito che *"per tutto quanto non specificamente previsto dal presente contratto si farà riferimento alla normativa in materia amministrazione del"*





patrimonio e della Contabilità Generale dello stato, ovvero in via gradata al capitolato Generale di Appalto per i lavori pubblici a Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 19 Aprile n.145).”

Nessun dubbio sussistente quindi, neanche sotto tale profilo, in ordine all'applicabilità dell'art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012.


Proprio per tali ragioni, quindi, giunta a tale conclusione, la Corte, con la citata ordinanza del 26.7.2017, accogliendo sul punto la richiesta istruttoria ex art., 210 c.p.c. del C.E.S.A.P., ordinava alla CAAN S.c.a.p. di “*esibire mediante anche deposito telematico copia adeguatamente indicizzata di tutte le delibere del proprio consiglio di amministrazioni aventi ad oggetto il contratto e il successivo procedimento arbitrale per cui è causa*”.

Tale indagine era finalizzata a verificare se tra detti verbali vi fosse quello in forza del quale era stata autorizzata la previsione del bando di gara e nel capitolato d'appalto della clausola compromissoria, ovvero in cui il consiglio di amministrazione avesse eventualmente autorizzato il Presidente a costituirsi nel procedimento arbitrale, con facoltà di nomina del difensore e dell'arbitro.

Orbene, la successiva produzione ad opera del CAAN S.c.p.a dei predetti atti oggetto dell'ordine di esibizione (v. fascicolo telematico) attesta la fondatezza dell'eccezione di nullità del lodo, in quanto emesso in violazione del divieto prescritto dalla normativa anticorruzione (Decreto Legge n. 190/2012), dal momento che, ripercorrendo il contenuto degli atti dell'organo amministrativo resi disponibili, emerge l'assenza di discussione e deliberazioni in ordine alla previsione delle clausola compromissoria nel contratto di appalto.

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795853
 Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b821c77613ff512c44e
 Firmato Da: IODICE MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53cf4f0a7ee75





A ciò si aggiunge l'allegata comunicazione di trasmissione, di cui alla


Nota Caan protocollo n. 970 del 3.4.2018, nella quale il Presidente e legale rapp.te pro-tempore, ha attestato che agli atti aziendali non risultano deliberati specifici in ordine alla previsione della convenzione di arbitrato, né in ordine alla domanda di autorizzazione all'ente di appartenenza (Comune di Napoli) alla costituzione della procedura arbitrale.

Peraltro, parte impugnata non è stata in grado di documentare altrimenti l'esistenza della detta autorizzazione, necessaria ai fini della validità del clausola compromissoria e, quindi, del lodo impugnato.

Correttamente quindi l'impugnante ha osservato che il Collegio Arbitrale che ha emesso il lodo in esame, all'atto del suo insediamento avrebbe dovuto compiere la verifica della sussistenza della conformità della procedura alla novella di cui al D.lgs. 190/2012 all'epoca vigente e, quindi, verificare l'esistenza di espressa autorizzazione dell'ente di appartenenza del CAAN (Comune di Napoli) alla costituzione nella procedura arbitrale introdotta dal C.E.S.A.P. con la domanda notificata il 3.11.2012.

Sulla base quindi delle esposte considerazioni, va quindi dichiarata la nullità - per violazione dell'**art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012** (recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*")", nella parte in cui ha modificato il **comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** - della clausola compromissoria sulla base della quale è stato pronunciato l'impugnato lodo arbitrale sottoscritto e pubblicato in data 22.4.2015 tra il C.E.S.A.P – Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici – e il CAAN S.c.p.a. – Centro Agroalimentare di Napoli Società Consortile per






Azioni, e quindi di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 829 n. 1 c.p.c.

Tale pronuncia ha carattere assorbente rispetto ai diversi motivi di impugnazione del detto lodo, come sollevati da parte del CAAN S.c.p.a. con l'atto introduttivo del presente giudizio, e non comporta la necessità di procedere all'esame del merito della controversia, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi nelle quali la Corte di Appello possa procedere in tal senso, ai sensi dell'art. 830, comma II, c.p.c., essendo stata dichiarata la nullità del lodo a causa della nullità della clausola compromissoria, ex art. 829 n.1. c.p.c.

A seguito di tale declaratoria, va accolta la proposta domanda del CAAN S.c.p.a di condanna del C.E.S.A.P - Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici alla restituzione in proprio favore di quanto eventualmente dallo stesso ricevuto in esecuzione del lodo arbitrale dichiarato nullo, oltre interessi decorrenti al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.

Le spese e competenze del giudizio arbitrale (v. sul punto, *ex plurimis*, Cassazione civile, sez. I, 25/08/2017, n. 20399, per la quale *“Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata - cd. effetto espansivo interno - e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa”*), nonché quelle del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza dell'impugnato **C.E.S.A.P - Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici, in persona del**





legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano in favore dell'impugnante **CAAN S.c.p.a. - Centro Agroalimentare di Napoli Società Consortile per Azioni, in persona del legale rapp.te pro - tempore**, come da dispositivo che segue.


A tal fine, occorre procedere sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*", aggiornato al **D.M. n. 147 del 13/08/2022**, applicabile *ratione temporis*, in base al valore della controversia (da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00), nonché tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate; nulla viene liquidato per l'attività istruttoria nel presente grado, non essendosi la stessa svolta.

Tenuto invece conto delle ragioni che hanno determinato la declaratoria di inammissibilità dell'intervento, sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l'**Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore** e le altre parti.

P.Q.M.


La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal **CAAN S.c.p.a. - Centro Agroalimentare di Napoli Società Consortile per Azioni, in persona del legale rapp.te pro - tempore**, con citazione del **18.11.2015**, nei confronti del **C.E.S.A.P - Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici, in persona del legale rapp.te pro – tempore**, avverso il *lodo arbitrale pronunciato tra dette parti, sottoscritto e pubblicato in data 22.4.2015*, così provvede:





- 1) Dichiaro inammissibile l'intervento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- 2) dichiaro la nullità, per le ragioni di cui alla parte motiva, dell'impugnato lodo arbitrale sottoscritto e pubblicato in data 22.4.2015 tra il C.E.S.A.P – Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici – e il CAAN S.c.p.a. – Centro Agroalimentare di Napoli Società Consortile per Azioni;
- 3) condanna il C.E.S.A.P - Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici alla restituzione in favore del CAAN S.c.p.a. – Centro Agroalimentare di Napoli Società Consortile per Azioni di quanto eventualmente dallo stesso ricevuto in esecuzione del lodo arbitrale dichiarato nullo, oltre interessi decorrenti al tasso legale dalla data del pagamento al saldo;
- 4) Condanna il C.E.S.A.P - Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici, in persona del legale rapp.te pro - tempore, al pagamento in favore del CAAN S.c.p.a. - Centro Agroalimentare di Napoli Società Consortile per Azioni, in persona del legale rapp.te pro - tempore, delle spese e competenze di lite relative al giudizio arbitrale ed al presente grado di giudizio, che liquida, quanto al giudizio arbitrale, in complessivi € **28.000,00** per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi € **25.811,00**, di cui € 1.811,00 per spese ed € 24.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa.





5) Dichiaro interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l'*Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore* e le altre parti.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.10.2022.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonio Mungo

IL PRESIDENTE

Fulvio Dacomo

Arbitrato in Italia

